Interpello per la formazione delle graduatorie degli idonei per la nomina a componente dell'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura e la contestuale copertura di otto posti presso il medesimo Ufficio

(*delibera 6 novembre 2024)*

Il Consiglio

- visto il comma 3-*bis* dell'art. 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'art. 27 della L. 71/2022;
- visto l'art. 14 del Regolamento interno del C.S.M., ai sensi del quale "*La procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura è regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza commissione*";
- vista la Circolare P6796 del 5 aprile 2024, di seguito "*Circolare Ufficio Studi*", che disciplina la procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, approvata nelle sedute del 20 marzo e del 3 aprile 2024 e da ultimo modificata nella seduta del **9 ottobre 2024**;
- visti gli atti relativi all'istruttoria della Terza Commissione e, in particolare, l'audizione del Direttore dell'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 17.9.2024, nonché le note inviate da quest'ultimo, anche nella qualità di Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio, in data 25.9.2024 e 7.10.2024;
- considerato che il Direttore dell'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura ha evidenziato, in primo luogo, quanto all'attuale scopertura di organico, che l'Ufficio Studi necessita "*...di una robusta integrazione...*", dovendosi di conseguenza prevedere "*...la copertura del massimo numero possibile di componenti, ossia di altri otto componenti e, segnatamente, quattro togati e quattro laici...*" (così la nota del 25.9.2024, in atti), in secondo luogo, quanto alle esigenze funzionali del medesimo Ufficio, l'opportunità di seguire "*...una suddivisione per i quattro magistrati di tre penalisti e un civilista e per i quattro laici di un civilista, un penalista, un pubblicista e un internazionalista...*" (così la nota del 25.9.2024, in atti) e, in terzo ed ultimo luogo, quanto alla necessaria copertura di bilancio, che "*...le somme necessarie saranno stanziate nelle previsioni di bilancio per l'anno 2025 nell'atto ufficiale che sarà approvato secondo la procedura prevista dal RAC...*" (così la nota del 7.10.2024, in atti);
- ritenuto condivisibile quanto rappresentato dal Direttore dell'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alle esigenze funzionali del medesimo Ufficio, preso atto di quanto precisato dal medesimo con riferimento alla copertura di bilancio;
- considerato che la "*Circolare Ufficio Studi*" prevede la selezione dei componenti nell'ambito di graduatorie dei magistrati, dei professori, dei ricercatori universitari e degli avvocati esperti delle materie dell'area "***civile***" e "***penale***" e, quanto ai soli componenti professori, ricercatori universitari e avvocati, anche nelle materie dell'area "***costituzionale-amministrativa***";
- vista la delibera della Terza Commissione del **15 ottobre 2024**;
- considerato che la delibera in parola ha disposto, da un lato, l'avvio della procedura per la costituzione delle graduatorie, nell'ambito dei citati settori di disciplina, dei magistrati, dei professori, dei ricercatori universitari e degli avvocati idonei ad essere nominati componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione e, dall'altro, la contestuale copertura di **otto componenti** del medesimo Ufficio, e precisamente:

- **quattro** da individuarsi tra i magistrati, di cui **uno** esperto nelle materie dell'area "***civile***" e **tre** esperti nelle materie dell'area "***penale***";

- **quattro** da individuarsi tra i professori, i ricercatori universitari e gli avvocati, di cui **uno** esperto nella materia dell'area "***civile***", **uno** esperto nella materia dell'area "***penale***" e **due** esperti nell'area "***costituzionale-amministrativa***";

- evidenziato che l'incarico di magistrato addetto all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio ha una durata massima non superiore a sei anni (art. 7-*bis*, l. 195/1958, come modificato dalla l. 71/2022);

delibera

- di costituire le graduatorie, per ciascuno dei settori di disciplina precisati in motivazione, dei magistrati, dei professori, dei ricercatori universitari e degli avvocati idonei ad essere nominati componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione;
- di dare contestualmente ingresso, con il presente interpello, alla selezione di **n. 8 componenti** dell'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura di cui **quattro da individuarsi tra i magistrati**, previo collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e **quattro tra i professori, i ricercatori universitari e gli avvocati**, nell'ambito dei settori di disciplina precisati in motivazione;
- di fissare, per l'inoltro delle domande e della relativa documentazione, i seguenti termini: **dall'11.11.2024 al 16.12.2024, entro le ore 17.00.**

PARTE I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI QUATTRO COMPONENTI DA INDIVIDUARSI TRA I MAGISTRATI

In relazione alla procedura per la selezione dei componenti da individuarsi tra i magistrati, si precisa quanto segue, rinviando, per quanto non previsto, alla disciplina della Circolare Ufficio Studi.

1. LA PROCEDURA.

a) Possono presentare la dichiarazione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio Studi e Documentazione i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che, al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, **abbiano maturato la seconda valutazione di professionalità ai sensi dell'art. 7-*bis* della l. 195/1958 come modificato dall'art. 27 della l. 71/2022**, salvo il necessario conseguimento della valutazione in parola prima dell'approvazione delle graduatorie definitive.

Non possono essere nominati i magistrati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, né coloro che siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, né coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né coloro che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione.

Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall'aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina.

b) La Terza Commissione, tenuto conto del numero di domande presentate e valutata la relativa ammissibilità, fissa il termine entro il quale la Commissione tecnica, prevista dall'articolo 2 della Circolare Ufficio Studi, deve trasmettere le graduatorie dei candidati ammessi.

b.1) La Commissione tecnica, ricevuta dalla Terza Commissione la documentazione relativa alle domande ammissibili, procede alla valutazione della documentazione giudiziaria e scientifica prodotta dai candidati ed alla valutazione del colloquio orale.

La Commissione tecnica valuta il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, anche sulla base della affidabilità scientifica delle collane o delle case editrici, tenuto conto del rilievo nazionale delle riviste giuridiche nelle quali sono editi i contributi dei candidati.

Quanto ai contributi editi su riviste, sono valutabili solo quelli pubblicati su riviste ANVUR di classe A.
La Commissione tecnica, secondo le previsioni dell'art. 10 della Circolare Ufficio Studi, dopo aver esaminato e valutato i titoli prodotti dai candidati, procede al colloquio degli aspiranti, in presenza e fonoregistrato.
Il colloquio verte sulla materia dell'ordinamento giudiziario, con riferimento ai seguenti argomenti: le competenze proprie del Consiglio Superiore della Magistratura, il regolamento interno del Consiglio, la normativa primaria e secondaria in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, mobilità dei magistrati, valutazioni di professionalità, incompatibilità ex artt. 18 e 19 R.D. 12/1941 e art. 2, comma 2 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, autorizzazione agli incarichi extragiudiziari, conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.
Gli argomenti di carattere ordinamentale sui quali verte il colloquio sono scelti, in numero minimo di due, mediante sorteggio, tra più temi relativi alle materie suindicate individuati dalla Commissione Tecnica immediatamente prima del colloquio o dei colloqui fissati in ciascuna seduta.
Il colloquio verte, altresì, sui titoli presentati da ciascun candidato.
In seguito, la Commissione Tecnica esprime il giudizio di idoneità o di non idoneità, sulla base dell'esito del colloquio e dei titoli degli aspiranti.
La Commissione Tecnica valutati i titoli e il colloquio, elabora per ciascun candidato una relazione sintetica, con l'indicazione degli elementi posti a fondamento della valutazione, ed esprime, per gli idonei, un giudizio conclusivo secondo le formule "*sufficiente*", "*discreto*", "*buono*" ed "*elevato*".

b.2) Le graduatorie della Commissione tecnica, **una per ciascuno dei settori di specializzazione previsti per i componenti magistrati (civile e penale)**, precedono la valutazione della Terza Commissione.
Ai candidati selezionati dalla Commissione tecnica, la Terza Commissione attribuisce il punteggio di cui all'art. 12.3 della Circolare Ufficio Studi, **indicando l'area di specializzazione di ciascun candidato**. **Forma, quindi, separate graduatorie per ciascuna area di specializzazione ("*area civile*", "*area penale*")**.
Un ulteriore punteggio, fino ad un massimo di due punti, è attribuito dalla Terza Commissione in relazione al merito, secondo i criteri di cui all'art. 12.5 della medesima Circolare.
La valutazione espressa dalla Commissione tecnica può essere motivatamente disattesa solo in presenza di evidenti errori, palese contraddittorietà o incongruenze.
In questo caso, la Terza Commissione procede direttamente a modificare o integrare la valutazione.

c) **La Terza Commissione provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione della proposta delle graduatorie definitive; contestualmente procede alla pubblicazione, sul sito *cosmag,* dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.**
L'aspirante, a tale scopo, deve produrre anche una copia della documentazione indicata con l'oscuramento dei dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Gli aspiranti, nel trasmettere la dichiarazione di disponibilità, possono prestare il proprio assenso alla successiva pubblicazione della trascrizione del colloquio svolto innanzi alla Commissione Tecnica sul sito *intranet* del Consiglio.
L'eventuale revoca della domanda per il conferimento dell'incarico deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della Terza commissione in cui è calendarizzata la formulazione della proposta delle graduatorie definitive.
La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo *protocollo.csm@giustiziacert.it.*
Trascorso il termine innanzi precisato e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

d) Le graduatorie hanno validità di tre anni, decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio.

e) I magistrati assegnati all'Ufficio Studi e Documentazione sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. LA DOMANDA.

a) La domanda di partecipazione, a forma libera, deve pervenire al Consiglio, nel rispetto dei termini innanzi indicati, a mezzo pec all'indirizzo **protocollo.csm@giustiziacert.it.**

Il candidato deve indicare, a pena di inammissibilità della domanda, il settore per il quale intende concorrere, optando, alternativamente, per il settore civile o per il settore penale.

La documentazione a corredo della domanda **deve essere inviata, entro il medesimo termine, presso la Sede del Consiglio (Piazza dell'Indipendenza, n. 6 00185 Roma), su supporto informatico, a mezzo racc.ta A/R**, con indicazione della seguente dicitura: "*Interpello per la formazione delle graduatorie dei magistrati idonei ad essere nominati componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione"*.

Fa fede il timbro postale di spedizione.

b) La domanda avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.

c) Il magistrato deve compilare scrupolosamente la domanda, allegando la documentazione necessaria ai sensi degli artt. 5 e 10 della Circolare Ufficio Studi.

In particolare, ai fini di cui all'art. 10 della Circolare Ufficio Studi, il candidato deve indicare:

- i provvedimenti giudiziari selezionati dall'aspirante tra quelli redatti negli ultimi 10 anni, in numero non superiore a 10;
- l'eventuale esperienza di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione;
- le attività di docenza presso istituti universitari e altre istituzioni pubbliche, e dalle attività di formazione svolte per il CSM o per la Scuola Superiore della Magistratura;
- le pubblicazioni su riviste, le monografie, i contributi in opere collettanee, in numero non superiore a 5;
- i titoli accademici post-universitari.

3. L'AUTORELAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE.

a) La documentazione prodotta dal magistrato a corredo della domanda, relativa al settore per il quale il medesimo aspirante intende concorrere e valutata nell'ambito del presente concorso **sarà soltanto quella specificamente dichiarata nella domanda**.

b) L'aspirante **ha l'onere, a pena di inammissibilità, di produrre**, a corredo della domanda, con le modalità precisate al paragrafo 2, in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 5 e 10 della Circolare Ufficio Studi:

1) l'autorelazione e la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 10 della Circolare Ufficio Studi;
2) le statistiche comparate riferite almeno all'ultimo triennio;
3) il parere espresso, ai sensi dell'art. 6 della Circolare Ufficio Studi ovvero, qualora tale parere non sia stato ancora formulato, l'attestazione relativa al deposito della richiesta del parere stesso;
4) un'autocertificazione in cui il candidato dichiara di non aver riportato condanne penali o disciplinari e di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali o disciplinari, ovvero un'autocertificazione relativa agli esiti di eventuali procedimenti penali o disciplinari;
5) un'autocertificazione in cui il candidato attesta la conoscenza della lingua inglese, ed eventualmente anche della lingua francese o spagnola, ad un livello non inferiore al "*B2*".

c) L'**autorelazione**, a forma libera, non deve eccedere **le 10 facciate**, con interlinea 1,5. Nell'autorelazione il magistrato deve fornire ogni elemento utile ai fini della valutazione, con le seguenti precisazioni:

c.1) l'autorelazione deve contenere una sezione denominata "*ABSTRACT*" in cui inserire, per ciascuno dei documenti prodotti spontaneamente (provvedimenti giudiziari o pubblicazioni), un *abstract* che illustri sinteticamente le principali questioni giuridiche affrontate, con l'indicazione, ove possibile, nei documenti di rilevanti dimensioni, delle pagine in cui le predette questioni sono trattate;

c.2) posto che la commissione provvede alla pubblicazione sul sito cosmag dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità (art. 5 della Circolare Ufficio Studi), l'aspirante, a tale scopo, deve altresì produrre una copia dell'autorelazione e dei pareri per la valutazione di professionalità con l'oscuramento dei dati personali, di cui all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, dei quali vuole evitare la pubblicazione;

c.3) L'autorelazione allegata alla dichiarazione di disponibilità deve essere inviata al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le modalità innanzi indicate, anche in formato *"word"*.

d) Quanto alla **documentazione a corredo della domanda**, si precisa quanto segue (artt. 5 e 10 della Circolare Ufficio Studi).

d.1) Il candidato deve produrre:

- fino al massimo di 10 provvedimenti giudiziari relativi al settore per il quale il medesimo aspirante intende concorrere, selezionati tra quelli redatti negli ultimi 10 anni.

I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, devono produrre:

- provvedimenti giudiziari a scelta (relativi al settore per il quale intendono concorrere), risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, ovvero, in alternativa:

- provvedimenti giudiziari a scelta relativi al settore per il quale intendono concorrere (risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto) e, in relazione ai periodi fuori ruolo, atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tale caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili ad attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie:

- **fino al massimo di 5 pubblicazioni scientifiche** (su riviste, monografie e contributi in opere collettanee);

d.2) In ordine alle caratteristiche della documentazione prodotta, si precisa quanto segue.

Sono valutabili soltanto i provvedimenti giudiziari depositati o recanti segni grafici di significato equipollente al loro deposito nell'ambito di un procedimento giudiziario.

In caso di provvedimenti giudiziari collegiali, gli stessi saranno attribuibili al magistrato estensore ovvero, quando siano più, a tutti i magistrati estensori.

Le pubblicazioni con più autori sono valutabili solo se accompagnate dall'indicazione delle parti ascrivibili individualmente a ciascun autore: tale indicazione deve risultare dalla pubblicazione stessa (ad es. dalla copertina, dalla prefazione, dall'indice, ecc.).

L'indicazione presente *aliunde* (es. nell'autorelazione) non è rilevante.

Le opere ed i contributi scientifici non ancora pubblicati non sono valutabili.

I documenti già presentati in occasione di precedenti domande e che si intendono produrre nuovamente devono essere nuovamente prodotti.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI QUATTRO COMPONENTI DA INDIVIDUARSI TRA I PROFESSORI, I RICERCATORI UNIVERSITARI E GLI AVVOCATI

In relazione alla procedura per la selezione dei componenti da individuarsi tra i professori, i ricercatori universitari e gli avvocati, si precisa quanto segue, rinviando, per quanto non previsto, alla disciplina della Circolare Ufficio Studi.

1. LA PROCEDURA.

a) Possono presentare dichiarazione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio Studi e Documentazione i professori universitari, di prima o seconda fascia, i ricercatori nelle materie dell'area civile, penale e costituzionale-amministrativa, in ruolo e inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo.

Gli aspiranti devono altresì: essere cittadini italiani; godere dell'esercizio dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o condanne definitive a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, non essere incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione.

Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall'aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina.

b) La Terza Commissione, tenuto conto del numero di domande presentate e valutata la relativa ammissibilità, fissa il termine entro il quale la Commissione tecnica, prevista dall'articolo 2 della Circolare Ufficio Studi, deve trasmettere le graduatorie dei candidati ammessi.

b.1) La Commissione tecnica, ricevuta dalla Terza Commissione la documentazione relativa alle domande ammissibili, procede alla valutazione della documentazione giudiziaria e scientifica prodotta dai candidati ed alla valutazione del colloquio orale.

La Commissione tecnica valuta il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, anche sulla base della affidabilità scientifica delle collane o delle case editrici, tenuto conto del rilievo nazionale delle riviste giuridiche nelle quali sono editi i contributi dei candidati. Quanto ai contributi editi su riviste, sono valutabili solo quelli pubblicati su riviste ANVUR di classe A.

La Commissione tecnica, secondo le previsioni dell'art. 10 della Circolare Ufficio Studi, dopo aver esaminato e valutato i titoli prodotti dai candidati, procede al colloquio degli aspiranti, in presenza e fonoregistrato.

Il colloquio verte sulla materia dell'ordinamento giudiziario, con riferimento ai seguenti argomenti: le competenze proprie del Consiglio Superiore della Magistratura, il regolamento interno del Consiglio, la normativa primaria e secondaria in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, mobilità dei magistrati, valutazioni di professionalità, incompatibilità ex artt. 18 e 19 R.D. 12/1941 e art. 2, comma 2 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, autorizzazione agli incarichi extragiudiziari, conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

Gli argomenti di carattere ordinamentale sui quali verte il colloquio sono scelti, in numero minimo di due, mediante sorteggio, tra più temi relativi alle materie suindicate individuati dalla Commissione Tecnica immediatamente prima del colloquio o dei colloqui fissati in ciascuna seduta.

Il colloquio verte, altresì, sui titoli presentati da ciascun candidato.

In seguito, la Commissione Tecnica esprime il giudizio di idoneità o di non idoneità, sulla base dell'esito del colloquio e dei titoli degli aspiranti.

La Commissione Tecnica valutati i titoli e il colloquio, elabora per ciascun candidato una relazione sintetica, con l'indicazione degli elementi posti a fondamento della valutazione, ed esprime, per gli idonei, un giudizio conclusivo secondo le formule "*sufficiente*", "*discreto*", "*buono*" ed "*elevato*".

b.2) Le graduatorie della Commissione tecnica, **una per ciascuno dei settori di specializzazione previsti per i componenti professori, ricercatori universitari e avvocati (civile, penale e costituzionale-amministrativo)**, precedono la valutazione della Terza Commissione.

Ai candidati selezionati dalla Commissione tecnica, la Terza Commissione attribuisce il punteggio di cui all'art. 12.3 della Circolare Ufficio Studi, **indicando l'area di specializzazione di ciascun candidato.**

Forma, quindi, separate graduatorie per ciascuna area di specializzazione ("*civile*", "*penale*" e "*costituzionale-amministrativo*").

Un ulteriore punteggio, fino ad un massimo di due punti, è attribuito dalla Terza Commissione in relazione al merito, secondo i criteri di cui all'art. 12.6 della medesima Circolare.

La valutazione espressa dalla Commissione tecnica può essere motivatamente disattesa solo in presenza di evidenti errori, palese contraddittorietà o incongruenze.

In questo caso, la Terza Commissione procede direttamente a modificare o integrare la valutazione.

c) **La Terza Commissione provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione della proposta delle graduatorie definitive**.

Contestualmente procede alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio, dell'autorelazione prodotta, del *curriculum* e dei pareri di cui all'art. 9 della Circolare Ufficio Studi.

L'aspirante, a tale scopo, deve produrre anche una copia della documentazione indicata con l'oscuramento dei dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Gli aspiranti, nel trasmettere la dichiarazione di disponibilità, possono prestare il proprio assenso alla successiva pubblicazione della trascrizione del colloquio svolto innanzi alla Commissione Tecnica sul sito istituzionale del Consiglio.

La revoca della domanda va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo *protocollo.csm@giustiziacert.it.*

d) Le graduatorie hanno validità di tre anni, decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio.

2. LA DOMANDA.

La domanda di partecipazione, a forma libera, deve pervenire al Consiglio, nel rispetto dei termini innanzi indicati, a mezzo pec all'indirizzo ***protocollo.csm@giustiziacert.it.***

Il candidato deve indicare, a pena di inammissibilità della domanda, il settore per il quale intende concorrere, optando, alternativamente, per il settore civile, per il settore penale o per il settore costituzionale-amministrativo.

La documentazione a corredo della domanda deve essere inviata, entro il medesimo termine, presso la Sede del Consiglio (Piazza dell'Indipendenza, n. 6 00185 Roma), su supporto informatico, a mezzo racc.ta A/R, con indicazione della seguente dicitura: "*Interpello per la formazione delle graduatorie dei professori, dei ricercatori universitari e degli avvocati idonei ad essere nominati componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione"*.

Fa fede il timbro postale di spedizione.

a) L'aspirante deve compilare scrupolosamente la domanda.

In particolare, ai fini di cui agli artt. 8 e 10 della Circolare Ufficio Studi, il candidato deve indicare:

- *curriculum vitae et studiorum*;

- le pubblicazioni, i titoli e ogni altro documento utile ad attestare l'idoneità a ricoprire l'incarico, con l'avvertenza che saranno presi in considerazione i documenti prodotti contestualmente alla domanda o comunque entro il termine di scadenza dell'interpello;

- parere motivato, per i professori e i ricercatori universitari e per gli avvocati, rispettivamente, del Consiglio di Dipartimento presso il quale prestano servizio e del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale sono iscritti ovvero, qualora tali pareri non siano stati ancora formulati, attestazione relativa al deposito della richiesta del parere stesso;

- certificazione rilasciata, per i professori e i ricercatori universitari, dal Consiglio di Dipartimento di afferenza, attestante la data di immissione in ruolo e l'insegnamento di cui ciascuno

di essi è titolare, e per gli avvocati, dal C.N.F., attestante l'effettivo esercizio della professione per un periodo di tempo pari almeno a dieci anni;

- autocertificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali, ovvero autocertificazione relativa agli esiti di eventuali procedimenti penali;

- autocertificazione per attestare la conoscenza della lingua inglese a un livello non inferiore al "*B2*".

b) su istanza dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo di appartenenza del professore e ricercatore universitario, esprime il parere adeguatamente motivato in ordine al possesso della continuità scientifica e didattica.

Analogamente il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, competente per distretto, dell'esercente la professione forense esprime il parere adeguatamente motivato e in ordine alla sussistenza dei requisiti deontologici in capo all'avvocato che aspira a ricoprire l'incarico.

c) i professori universitari e ricercatori possono produrre pubblicazioni su riviste, monografie, contributi in opere collettanee, in numero non superiore a 10.

Gli avvocati possono produrre atti giudiziari selezionati tra quelli redatti negli ultimi 10 anni, in numero non superiore a 10 e pubblicazioni su riviste, monografie, contributi in opere collettanee, in numero non superiore a 5.

3. L'AUTORELAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE.

a) La documentazione prodotta dall'aspirante a corredo della domanda, relativa al settore per il quale il medesimo aspirante intende concorrere e valutata nell'ambito del presente concorso **sarà soltanto quella specificamente dichiarata nella domanda.**

b) L'aspirante **ha l'onere, a pena di inammissibilità, di produrre**, a corredo della domanda, con le modalità precisate al paragrafo 2, in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 8 e 10 della Circolare Ufficio Studi:

1) l'autorelazione e la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 10 della Circolare Ufficio Studi;

2) il *curriculum vitae et studiorum*;

3) il parere espresso ai sensi dell'art. 9 della Circolare Ufficio Studi, ovvero, qualora tale parere non sia stato ancora formulato, l'attestazione relativa al deposito della richiesta del parere stesso;

4) la certificazione rilasciata, per i professori e i ricercatori universitari, dal Consiglio di Dipartimento di afferenza, attestante la data di immissione in ruolo e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è titolare, e per gli avvocati, dal C.N.F., attestante l'effettivo esercizio della professione per un periodo di tempo pari almeno a dieci anni;

5) un'autocertificazione in cui il candidato dichiara di non aver riportato condanne penali o disciplinari e di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali o disciplinari, ovvero un'autocertificazione relativa agli esiti di eventuali procedimenti penali o disciplinari;

6) un'autocertificazione in cui il candidato attesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello non inferiore al "*B2*".

c) L'**autorelazione**, a forma libera, non deve eccedere **le 10 facciate**, con interlinea 1,5. Nell'autorelazione, l'aspirante deve fornire ogni elemento utile ai fini della valutazione, con le seguenti precisazioni:

c.1) l'autorelazione deve contenere una sezione denominata "*ABSTRACT*" in cui inserire, per ciascuno dei documenti prodotti spontaneamente (atti giudiziari o pubblicazioni), un *abstract* che illustri sinteticamente le principali questioni giuridiche affrontate, con l'indicazione, ove possibile, nei documenti di rilevanti dimensioni, delle pagine in cui le predette questioni sono trattate;

c.2) posto che la commissione provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'autorelazione prodotta, del *curriculum* e dei pareri di cui all'art. 9 della Circolare Ufficio Studi,

l'aspirante, a tale scopo, deve altresì produrre una copia dei citati documenti con l'oscuramento dei dati personali, di cui all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, dei quali vuole evitare la pubblicazione;

c.3) L'autorelazione allegata alla dichiarazione di disponibilità deve essere inviata al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le modalità innanzi indicate, anche in formato *"word"*.

d) Quanto alla **documentazione** a corredo della domanda, il candidato deve produrre, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, i documenti di cui all'art. 10, lett. b) e c) della Circolare Ufficio Studi.

Sono valutabili soltanto gli atti giudiziari (relativi al settore per il quale l'aspirante intende concorrere) depositati o recanti segni grafici di significato equipollente al loro deposito nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Le pubblicazioni con più autori sono valutabili solo se accompagnate dall'indicazione delle parti ascrivibili individualmente a ciascun autore: tale indicazione deve risultare dalla pubblicazione stessa (ad es. dalla copertina, dalla prefazione, dall'indice, ecc.).

L'indicazione presente *aliunde* (es. nell'autorelazione) non è rilevante.

Le opere ed i contributi scientifici non ancora pubblicati non sono valutabili.

PARTE III
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

I dirigenti degli uffici giudiziari daranno disposizioni affinché il presente interpello sia portato a conoscenza di tutti i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici e distretti, informandoli, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679, che i dati inviati saranno oggetto di trattamento e verranno inseriti nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura.

La medesima informativa vale anche per tutti i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, con riferimento ai quali si invita il Ministro della Giustizia a disporre affinché il presente interpello sia portato a conoscenza degli stessi.

Il presente interpello viene, altresì, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura e trasmesso al Consiglio universitario nazionale e al Consiglio nazionale forense, per la diffusione anche tramite pubblicazione sui rispettivi siti ufficiali.

I professori e ricercatori universitari, entro sessanta giorni dalla nomina, dovranno far pervenire la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto il collocamento in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Gli avvocati nominati dovranno far pervenire, entro sessanta giorni dalla nomina, la dichiarazione di aver ottenuto o di avere richiesto la sospensione dall'albo professionale ai sensi dell'art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Gli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo della professione, i professori e i ricercatori universitari in materie giuridiche assegnati all'ufficio studi svolgono l'incarico previa sottoscrizione con il Consiglio superiore della magistratura di contratti di collaborazione continuativa ai sensi dell'art. 25-*ter* del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio (RAC).

I contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

Gli avvocati, i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche che siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

Agli avvocati, professori e ricercatori universitari è corrisposta un'indennità mensile, a compensazione degli obblighi di reperibilità e di disponibilità e delle prestazioni loro richieste.

I limiti e la misura del compenso, distinta tra residenti e non residenti a Roma, sono stati determinati con la delibera consiliare del 18 maggio 2024 alla quale si rinvia.